

**Comune di ALAGNA**  
(Provincia di Pavia)

**REGOLAMENTO PER LA**  
**CONCESSIONE DEL**  
**PATROCINIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione  
del Consiglio Comunale n. 50 del 27.9.2013

# Indice

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Definizione di patrocinio
- Art. 3 – Soggetti beneficiari
- Art. 4 – Ambiti di richiesta del patrocinio
- Art. 5 – Concessione del patrocinio
- Art. 6– Criteri per la concessione
- Art. 7 – Utilizzo dello stemma comunale
- Art. 8 – Modalità di presentazione delle domande
- Art. 9 – Istruttorie della pratica
- Art. 10 – Sanzioni
- Art. 11 – Entrata in vigore e pubblicità

## **Art. 1 - FINALITÀ**

Con il presente Regolamento vengono determinati i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo dello stemma del Comune di Alagna.

## **Art. 2 – DEFINIZIONE DI PATROCINIO**

Il patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative, senza fini di lucro, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale e ritenute meritevoli per le loro finalità.

Il patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale.

Il patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità.

La concessione del patrocinio è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunale, quali l'erogazione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.

Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.

## **Art. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI**

Possano essere beneficiari del patrocinio:

- a) soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Comunità Montane, Istituzioni ed altri Enti;
- b) soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Parrocchie ed altri Organismi, ovvero privati cittadini e Società di capitali o di persone, che non perseguano per l'evento il fine di lucro, con eccezione di quanto disposto dall'ultimo periodo del successivo art. 3.

I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.) anche attraverso l'apposizione dello stemma comunale.

Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del patrocinio, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale, ecc.).

In deroga ai criteri stabiliti dai commi precedenti, qualora ricorrano condizioni eccezionali, che dovranno essere adeguatamente motivate, il patrocinio del Comune può essere concesso per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale, oppure finalizzate alla promozione del Comune in modo rilevante ed incisivo.

## **Art. 4 – AMBITI DI RICHIESTA DEL PATROCINIO**

Attraverso la concessione del patrocinio, il Comune favorisce la realizzazione sul proprio territorio di iniziative afferenti:

- ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti la natura del Comune, il mantenimento e lo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, la diffusione della dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale;
- ambito culturale: attività e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali, ambientali e delle specie viventi, rievocazioni storiche, di sostegno e valorizzazione delle tradizioni locali;
- ambito economico: attività e manifestazioni di valorizzazione economica, territoriale e turistica del territorio;
- ambito sportivo: attività e manifestazioni di carattere sportivo e motorie in genere;
- ambito socio sanitario: eventi finalizzati alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alle politiche sociali.

## **Art. 5 – CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

Il patrocinio del Comune può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui all'art. 5 qualora questi abbiano un valore pubblico.

Il Sindaco, con proprio provvedimento deliberativo, concede il patrocinio e dispone che venga comunicato agli interessati.

Il patrocinio consiste nell'autorizzazione ad utilizzare l'immagine del Comune, unitamente alla dizione "Con il patrocinio del Comune di Alagna".

Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio del Comune, né la concessione di contributi, se non nei casi in cui l'Ente, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, non ritenga di apportare un proprio contributo esclusivamente organizzativo (ad es.: utilizzo gratuito di sale comunali).

La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali ed amministrativi che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'Ente che si riserva di riesaminare la domanda.

Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previe ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente Regolamento, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.

Il Comune può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

## **Art. 6 – CRITERI PER LA CONCESSIONE**

1. La concessione del patrocinio viene decisa sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e progetti ed alle linee programmatiche del Comune;
- b) carattere locale, nazionale o internazionale;
- c) legame con le tradizioni locali;
- d) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori) e del gradimento;
- e) significatività dell'Associazione proponente;
- f) valorizzazione dell'immagine del Comune attraverso l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati;
- g) collaborazione con istituti di ricerca o di studio (Università), organismi culturali e sportivi (CONI), istituzioni pubbliche.

## **Art. 7 – UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE**

Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune di Alagna negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno del Comune.

Il ruolo dell'Ente è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

Il Comune si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'Ente stesso, di revocare il provvedimento di concessione.

È vietata la riproduzione e l'uso dello stemma comunale per fini commerciali e politici.

L'utilizzo dello stemma comunale, senza la concessione del patrocinio, è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.

#### **Art. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune, ovvero la concessione dell'utilizzo dello stemma istituzionale, il richiedente deve presentare apposita istanza, di norma almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'evento o dell'inizio dell'utilizzo.

La domanda, redatta in carta semplice, va indirizzata al Sindaco di Alagna, mediante la compilazione di un apposito modulo, predisposto dagli Uffici Comunali e reperibile presso gli stessi e sul sito istituzionale del Comune di Alagna.

La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e deve contenere la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa con l'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori e/o sponsor dell'evento.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione di documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

#### **Art. 9 – ISTRUTTORIA DELLA PRATICA**

Il provvedimento di concessione/diniego del patrocinio verrà emesso entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il patrocinato avrà la possibilità di pubblicizzare l'evento o l'iniziativa sulle pagine web del Comune di Alagna.

#### **Art. 10 - SANZIONI**

Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Alagna venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

#### **Art. 11 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ**

Il presente Regolamento, adottato con deliberazione, del Consiglio Comunale, verrà pubblicato all'Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Verrà successivamente pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Alagna.

